

252 *Dissert. VIII. Per la Sag. Teolog.*

in ogni tempo il decise. Così avvenne nel dì 22. di Settembre dell'anno 1624. in favore de' Padri della Compagnia di Gesù; nel dì 6. di Luglio dell'anno 1644. in favore di tutt' i Regolari di Bordeos; e questo dicreto inferito venne da Innocenzio X. in quella sua dichiarazione, ancor' in favore de' Regolari, che comincia, *Exponi nobis fecerunt*; e che per questo medesimo affare fece nel dì 7. di Febbrajo, dell'anno 1645. soggiugnendo nel fine di essa; *Decretum praeinsertum Apostolica auctoritate, tenore praesentium confirmamus, & approbamus &c.* E di un'altra decisione a' Regolari eziandio favorevole, dalla medesima Congregazione fatta, contra alcuni Parrochi Salernitani, ne fa parola il Fagnani sopra il suddetto capitolo *omnis utriusque sexus*. Finalmente Clemente X. nel suo dicreto, che comincia *Superna*, nell' anno 1670. diè fine totalmente alla briga; conciossiacche in esso determinò espressamente, che i Religiosi una volta ad ascoltare le confessioni de' Secolari approvati, possano nella Diocesi del Vescovo approvante in ciascun tempo dell'anno, anche Pasquale, le confessioni udire, senza che tenuti sieno o dal Parroco, o dal Vescovo licenza chiederne; e coloro, che co' medesimi Regolari in detto tempo le lor confessioni faranno, s'intendano di aver l' obbligo, dal capitolo *omnis utriusque sexus* loro imposto, interamente adempiuto. E quindi fu, che Alessandro VIII. giustamente proscriisse quella sciocca, e scandalosa proposizione, colla quale per avventura i nimici del Monachismo disturbar pretendeano la pace, e la sicurezza, con cui i Regolari stavano nel giusto possedimento, e de' loro antichi privilegi, e delle mo-
derne